

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FATTORIA ALESI A.P.S"

Il presente statuto ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 costituisce parte integrante dell'atto costitutivo anche se forma oggetto di atto separato.

ART. 1. Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e della normativa vigente in materia l'Associazione non riconosciuta denominata "FATTORIA ALESI A.P.S". Essa non ha finalità di lucro. Essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale disciplinata dagli artt. 35 e 36 del D.lgs. 117/2017.

Dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione "FATTORIA ALESI A.P.S", di seguito indicata in forma breve come "Associazione", assumerà la qualifica di Ente del Terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Corso Umberto I, n. 330/F, 90023 Ciminna (PA), e sede operativa in Contrada Cernuta s.n.c., 90023 Ciminna, ed opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

ART 2. STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

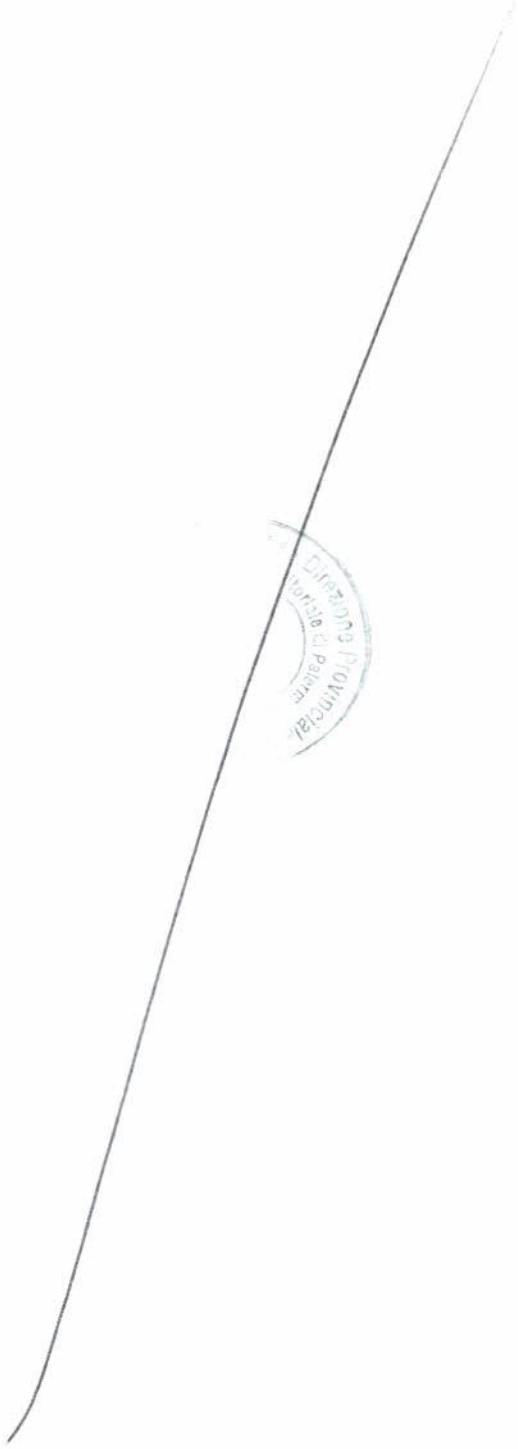
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile, nonché alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 OGGETTO SOCIALE, FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di



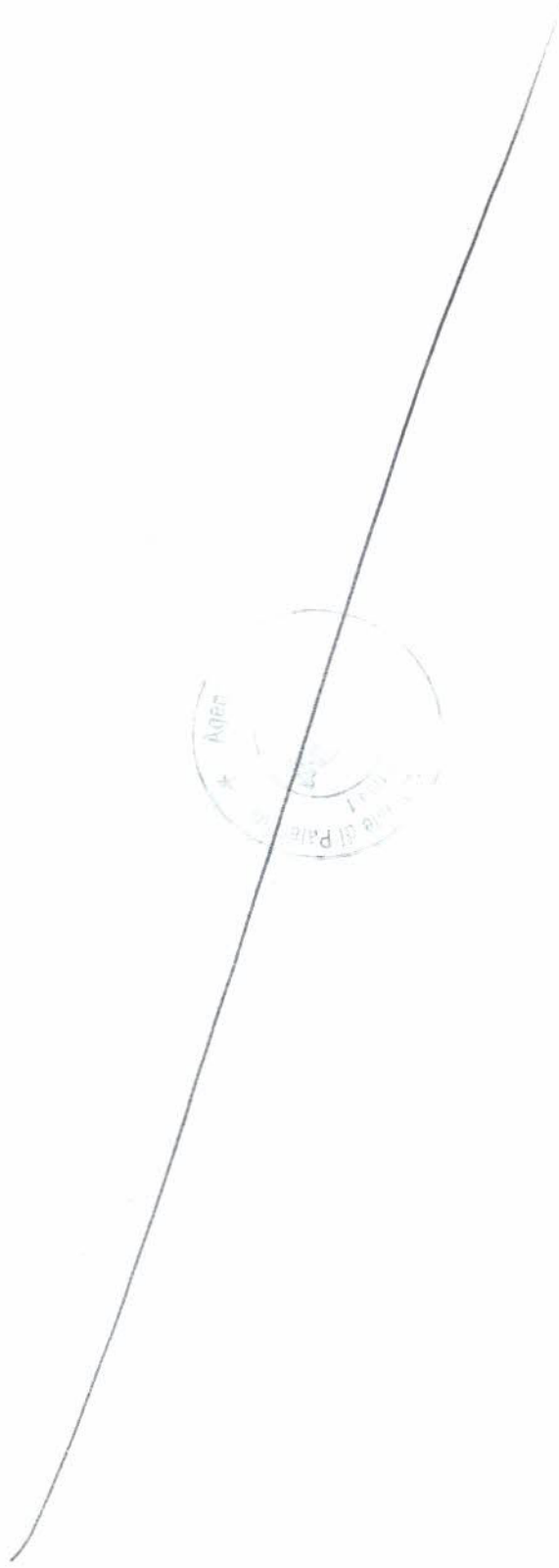
terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 del CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quantomeno principale, una o più attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- e. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- f. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione potrà:

- a) collaborare per la realizzazione di progetti locali e lo svolgimento di iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative;
- b) ideare, organizzare e realizzare iniziative ed eventi volti a promuovere la partecipazione dei cittadini e la promozione del territorio;



c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, purché complementari alle iniziative primarie della Associazione; in tal caso adeguandosi alle normative amministrative e fiscali vigenti;

d) ricevere donazioni o lasciti testamentari a condizione che i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti a seguito di donazioni e di eredità devono essere intestati all'Associazione;

e) accedere ai fondi europei diretti e indiretti, o ad altre forme di finanziamento, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) ricevere comodato su strutture da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Ulteriori Impegni dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto le integrano o supportano;

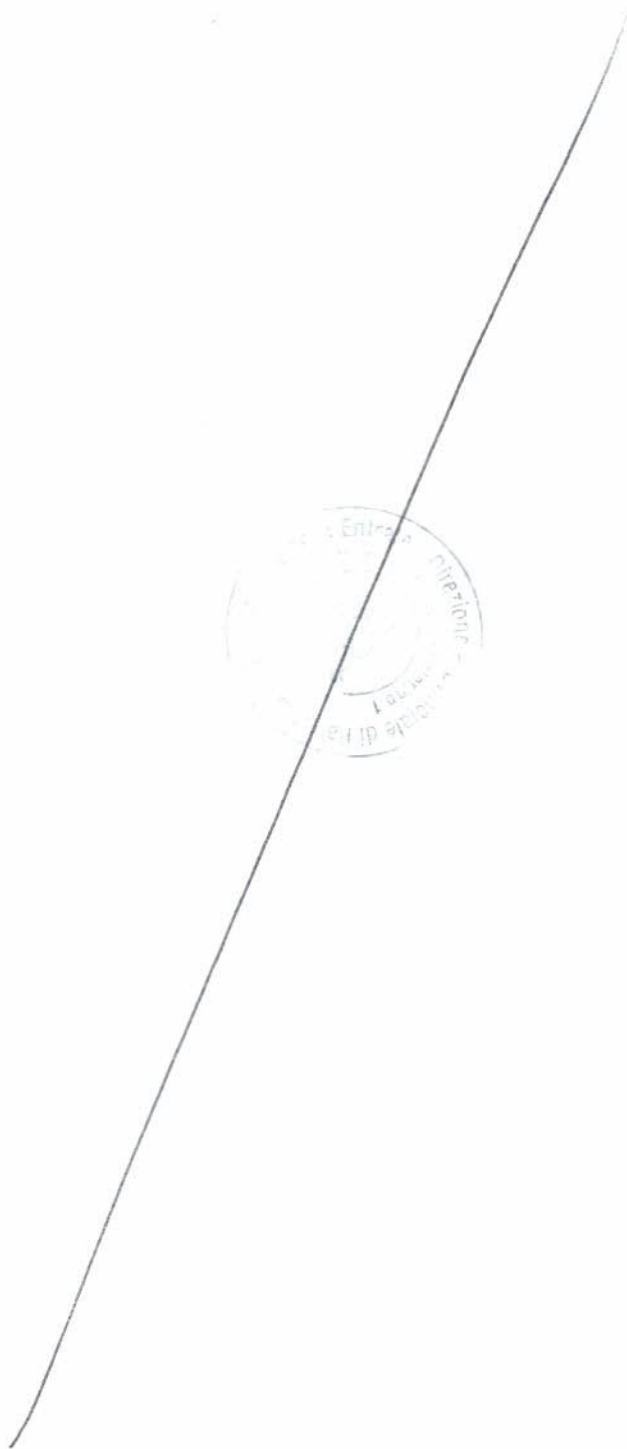
L'Associazione si impegna a diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici, attività editoriali, social network e pubblicazioni via web, per lo svolgimento delle suddette attività ed il raggiungimento dei propri scopi;

L'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite, ricorrendo in modo determinate e prevalente alle prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri associati, che debbono essere assicurati;

L'Associazione, inoltre, può avvalersi: per la realizzazione degli scopi istituzionali, di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita anche da persone non associate alla Associazione;

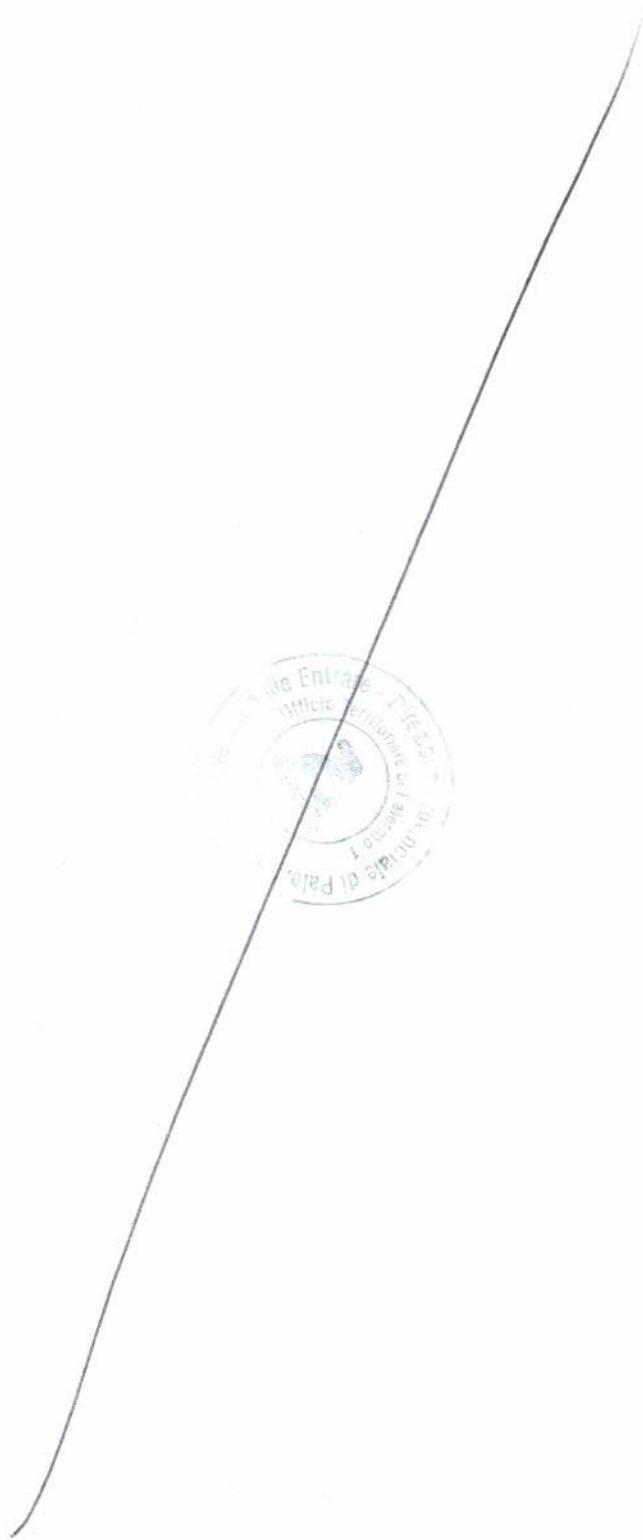
L'Associazione può avvalersi in caso di particolare necessità delle prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è deliberata dal



Consiglio Direttivo. Più nello specifico l'Associazione persegue, tra gli altri, i seguenti scopi: azioni di promozione, valorizzazione, realizzazione di progetti condivisi di valore sociale e di sviluppo del territorio. L'Associazione potrà partecipare o farsi promotore di iniziative per sostenere direttamente lo sviluppo del territorio e dei suoi cittadini, anche ricercando momenti di confronto sociale, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale di iniziative sociali e culturali che favoriscano particolari forme di sviluppo turistico a livello locale.

L'Associazione si impegna ad attuare i predetti scopi attraverso specifiche azioni di: informazione e conoscenza delle tradizioni locali per contribuire alla crescita economica e culturale della Comunità di Ciminna e delle singole comunità locali; operare concretamente nella prospettiva di uno sviluppo turistico sostenibile; favorire la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni aventi le medesime finalità, pur conservando la propria autonomia; operare allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della comunità di Ciminna e sulla necessità di conservarlo, tutelarlo e valorizzarlo; organizzare momenti di incontro su scala locale tramite convegni, conferenze, laboratori sia in presenza che a distanza; sostenere ogni altra iniziativa volta a valorizzare le potenzialità di sviluppo economico, culturale, sociale e turistico della comunità locale; mettere a disposizione di tutti le idee e le proposte messe in campo. L'associazione si propone di intraprendere ogni azione atta a migliorare la conoscenza della cultura popolare, dell'innovazione sociale, dell'appartenenza territoriale e della multiculturalità presente nel territorio; incoraggiare la conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale di Ciminna mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, attraverso l'organizzazione di laboratori didattici per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società civile. L'associazione, altresì, si propone di valorizzare e promuovere le iniziative ad alto valore innovativo; l'utilizzo delle risorse tecnologicamente più avanzate da applicare nel settore turistico e agricolo, nonché nelle connesse filiere artigianali, commerciali, professionali e di terziario avanzato; ogni intervento a tutela del territorio, caratterizzato dalla biodiversità, grazie alle sue risorse naturali, paesaggistiche e ambientali, ricco



di valori storici, culturali, legati alle tradizioni, in particolare quella culinaria; tutte le azioni per migliorare la conoscenza del patrimonio culturale; la cucina locale, con piatti tipici preparati dai prodotti della terra producendo una ricchezza di ricette, tramandate di generazione in generazione all'interno delle singole famiglie, la qualità della vita della comunità evidenziandone le qualità dell'aria, dell'acqua il patrimonio bio-culturale e lo sviluppo territoriale locale con particolare riferimento a agricoltura e pastorizia; i prodotti tipici del territorio evidenziandone le qualità dell'olio, del vino, dei prodotti biologici e sostenere la salvaguardia delle unicità eno-gastronomiche, delle filiere agro-alimentari biologiche e sostenibili; i percorsi naturalistici nel territorio, i detentori e divulgatori di conoscenze dei settori: eno-gastronomico, agro-alimentare, architettonico-abitativo, artistico-artigianale, sostenere iniziative atte a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Ciminna; iniziative di turismo locale. L'associazione si propone di: operare concretamente per la promozione dello sviluppo turistico locale evidenziando le attrattività, le peculiarità e le unicità del territorio; promuovere partenariati fra enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni; Tutelare e difendere il patrimonio materiale e immateriale; conservare i paesi ed i borghi nella loro realtà storica e identitaria; incoraggiare il ripopolamento delle zone rurali e degli antichi borghi e sostenere ogni iniziativa tesa a contrastare lo spopolamento; salvaguardare e valorizzare il diritto a fruire del patrimonio bio-culturale; promuovere l'intervento degli enti locali allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale del territorio locale assicurandone il corretto uso e l'adeguata fruizione, anche collaborando alle attività ed iniziative aventi gli stessi.

L'Associazione potrà in generale svolgere qualsiasi altra azione, che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali, atta a: favorire il benessere e la crescita culturale degli individui ed al contempo la progettazione dei tempi di vita lenta legata alla ciclicità delle stagioni; promuovere attività sociali, culturali, formative, turistiche, artistiche, ambientali, anche attraverso il recupero, il riutilizzo e la gestione degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, comprese le aree verdi attrezzate, parchi e giardini, tutto questo anche coordinando in via permanente od occasionale la propria attività con quella di altre associazioni, enti, comitati; promuovere la partecipazione alla vita della comunità locale, nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva e migliorare la qualità della vita dei propri soci e dei terzi che entrano in contatto con l'associazione, in ogni modo, anche



attraverso lo scambio tra vari sodalizi per arricchire l'aspetto culturale ed organizzativo delle esperienze associative nella logica della collaborazione e della condivisione; promuovere iniziative di solidarietà contro l'esclusione sociale ed a favore di categorie svantaggiate; sviluppare l'empowerment dei singoli, delle associazioni e della comunità di appartenenza, coinvolgendoli in iniziative mirate;

ART. 6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E NUMERO MINIMO

Sono soci dell'Associazione tutte le persone siche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. 117/2017, l'Associazione per avviare la propria attività dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo per il socio, pena la decadenza, di corrispondere la quota associativa annuale.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di: a. accedere alle cariche associative; b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni; c. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; d. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; e. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; f. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto annuale, consultare i verbali; g. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto



ad un voto; h. prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia; i. esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo; e il dovere di: a. rispettare il presente statuto, b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; c. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; d. frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.

ART.8 TIPOLOGIA DI SOCI

Soci si distinguono in: Fondatori, Sostenitori, Ordinari. I Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari hanno voto deliberativo e diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli Organi previsti dallo Statuto.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e trasmessa al Collegio dei probiviri che, in caso di ricorso dell'escluso all'esecuzione del provvedimento, lo sottopone all'Assemblea per la risoluzione definitiva. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

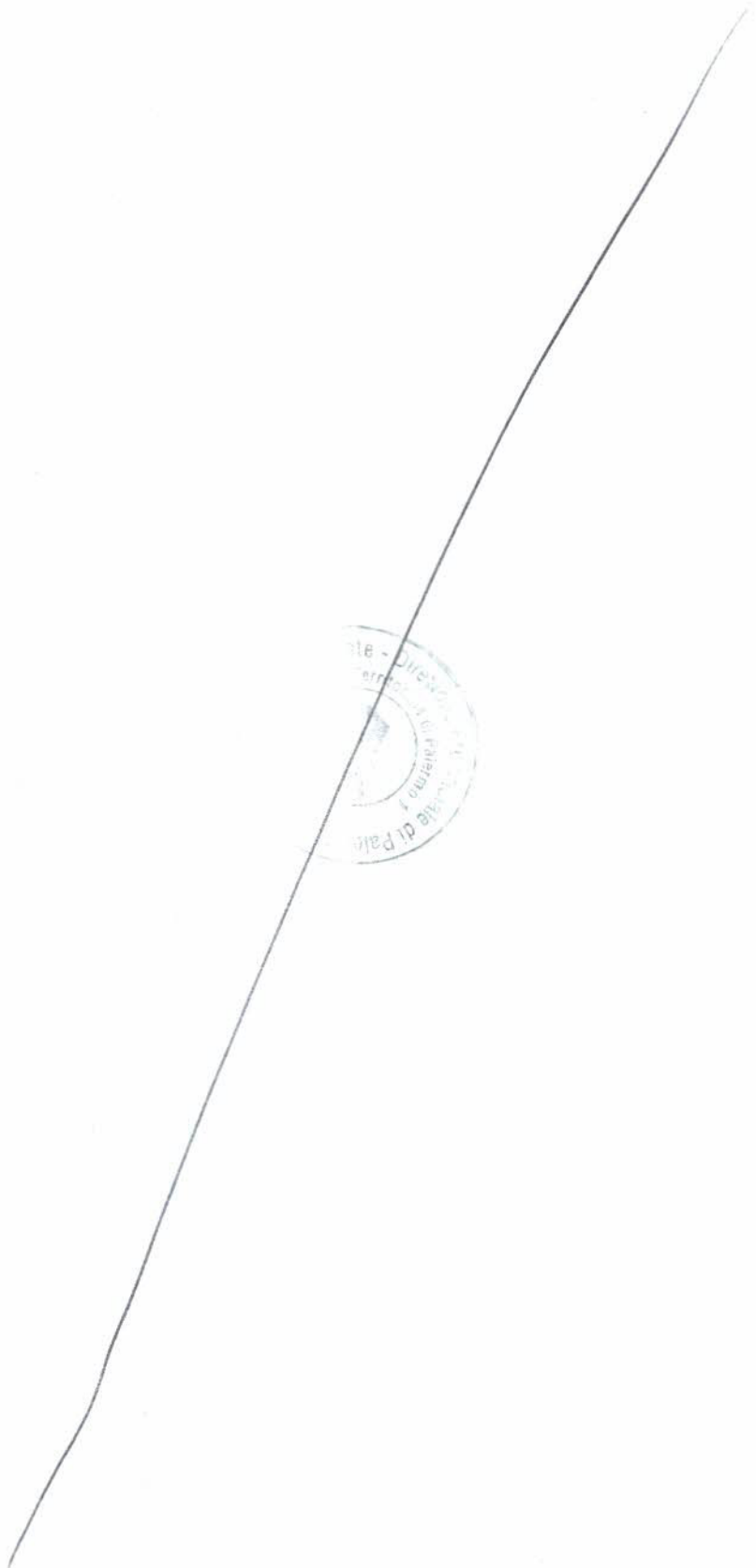
I Soci possono dare le dimissioni dall'associazione mediante comunicazione effettuata per iscritto al Consiglio direttivo il quale delibererà le dimissioni entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione e ne darà formale comunicazione all'interessato entro 10 giorni dalla deliberazione.

ART. 10 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei soci; b. Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione); c. Il Presidente; d. Il Tesoriere;

Le funzioni dei membri degli Organi statutari, che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese (debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico) dovranno essere concordati e definite con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ART. 11 ASSEMBLEA



L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione corretta e democratica dell'attività associativa, e delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto affisso alla bacheca della sede operativa, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente nominato dall'Assemblea e dal verbalizzante nominato dal Presidente e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di deleghe pari a 1 delega se il numero degli associati va da 7 a 20; n. 2 deleghe, se il numero di associati va da 21 a 35; n. 3 deleghe, se il numero degli associati va da 36 in su. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA



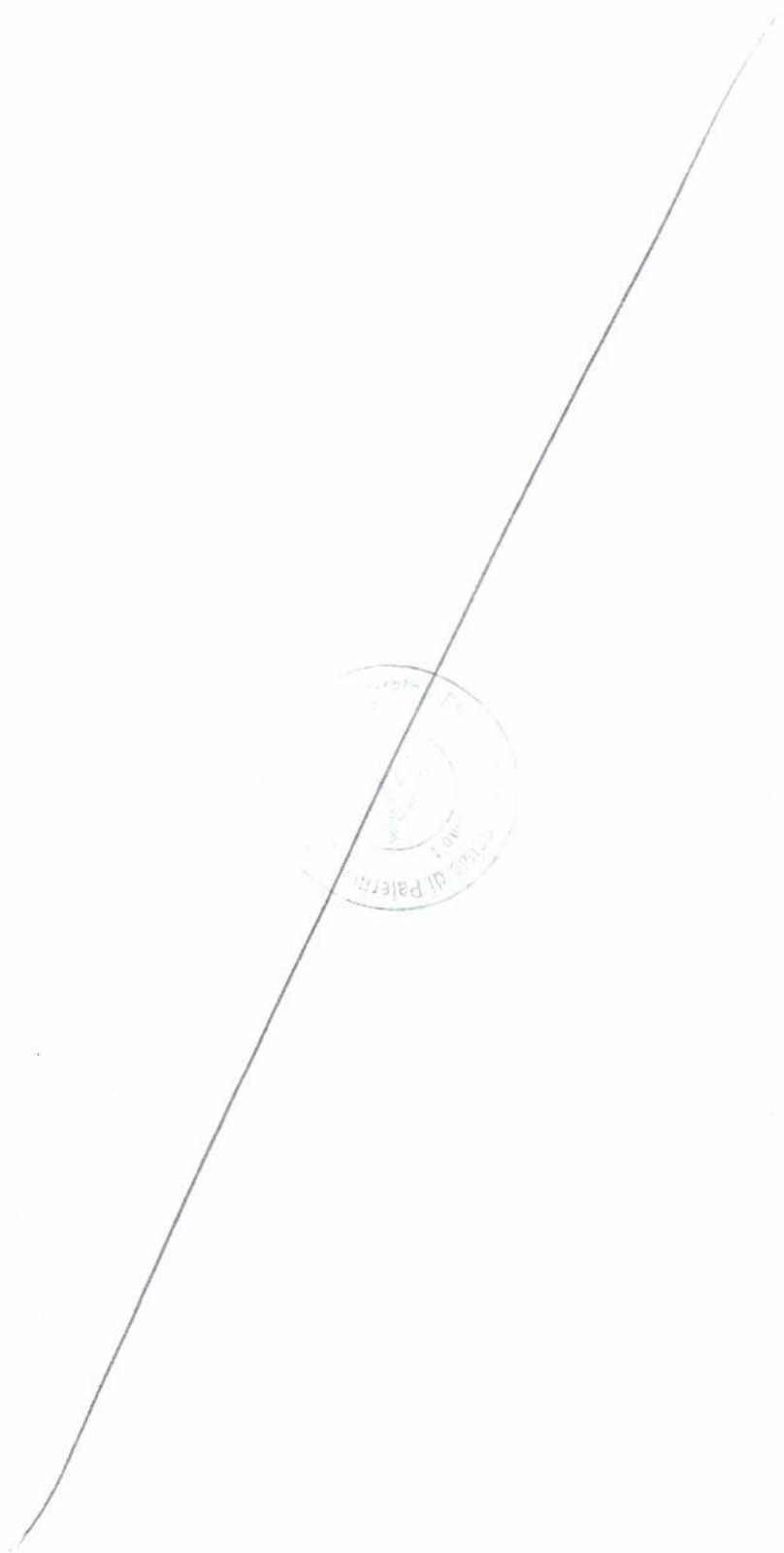
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti:

a. approva il bilancio di esercizio; b. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; c. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; d. approva il regolamento elettorale per l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo; e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria in seguito a motivata richiesta di almeno un decimo della base sociale o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario; in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 10 giorni dalla data in cui è richiesta. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede sociale e della sede operativa, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci devono essere pubblicizzate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti; l'Assemblea per il rinnovo degli Organi dell'associazione: - elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei membri e i membri degli organi di controllo ove previsti. Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale e nel rispetto del principio del voto singolo ex art. 2532 c.c..



La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea o, in sua assenza, dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza di questi dal secondo e così via.

Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere trascritte nel libro delle delibere assembleari.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in seguito a motivata richiesta di almeno un decimo della base sociale o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante pubblicazione sul portale dell'associazione e avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. L'assemblea straordinaria è l'organo abilitato a deliberare: a. sulle modificazioni dello Statuto; b. sullo scioglimento dell'associazione; c. sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; d. sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria può deliberare: a. la modifica dello statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; b. lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea, per la durata di anni tre e sono rieleggibili anche per più mandati.

La nomina degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate, purché non siano ineleggibili o decaduti.

In caso di decadenza, di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altra causa, subentra al consigliere cessato il primo dei non eletti.



Il Consiglio Direttivo è formato da: a. Presidente; b. Vice Presidente; c. Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato, congiuntamente agli altri membri degli Organi di amministrazione e di controllo e garanzia, ove presenti, dai membri dello stesso Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui l'Associazione svolga attività diverse ai sensi dell'art. 6, CTS, il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Delibera sulla opportunità di avvalersi di consulenze esterne e di collaborazioni dietro corrispettivo, esterne o interne all'associazione.

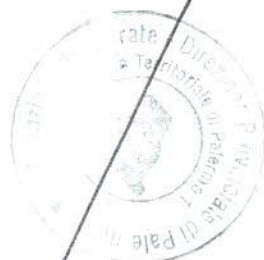
ART. 15 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione:

- compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- Rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti;
- resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Il mandato di Presidente è rinnovabile.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;



stipula gli atti inerenti all'attività del sodalizio e firma gli impegni finanziari dell'associazione unitamente al Tesoriere.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio, indice entro trenta giorni le elezioni. In qualità di Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi, che devono risultare da apposito verbale del Consiglio Direttivo; nomina il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16 TESORIERE

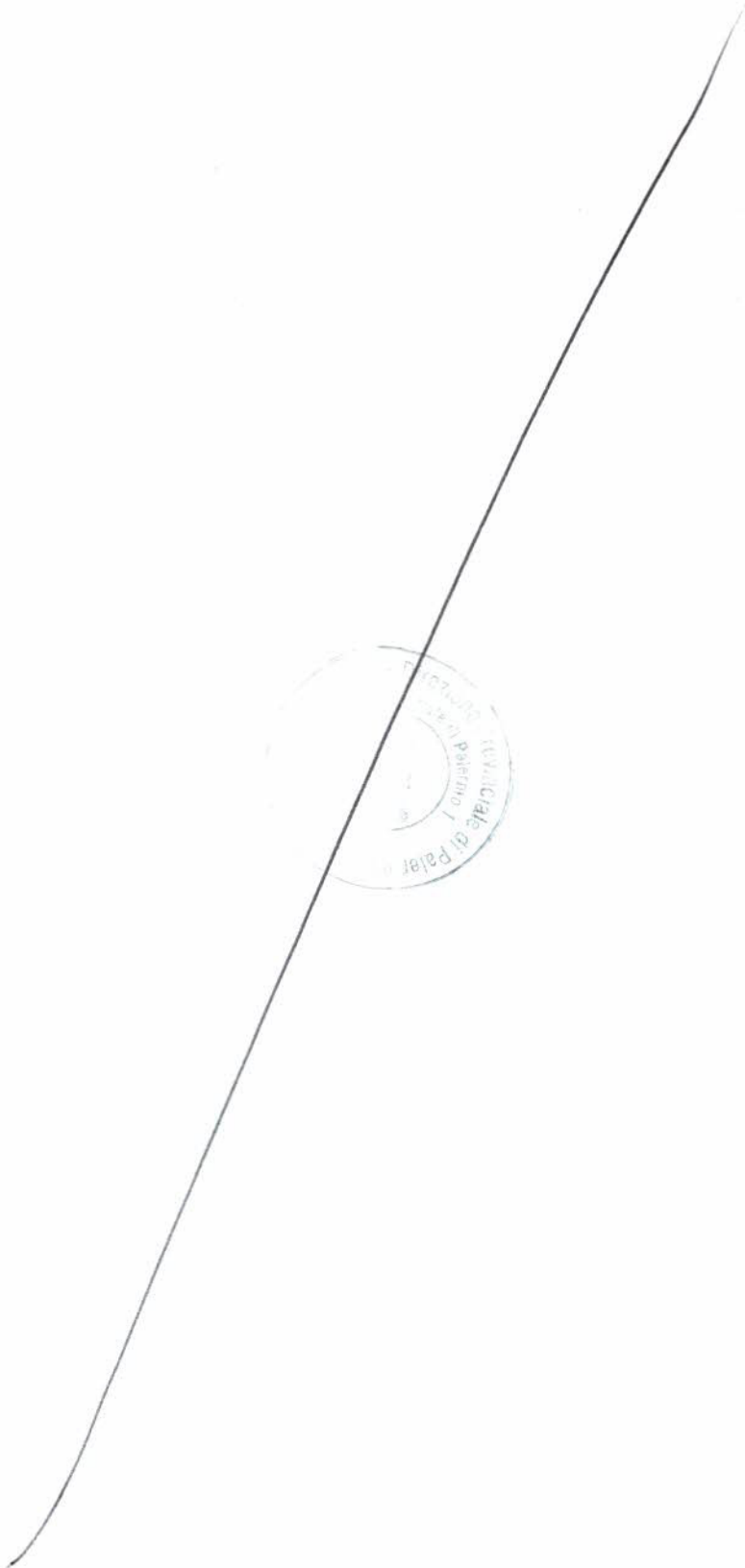
È nominato dal Presidente e scelto tra i membri eletti del Consiglio direttivo, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;

A. Condivide la firma sugli impegni finanziari dell'associazione unitamente al Presidente; c. Cura la tenuta dei registri contabili e del libro dei soci; B. Verifica la disponibilità economica per l'esecuzione delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; C. Verifica la regolare riscossione delle rate sociali e gestisce la Cassa dell'associazione; D. Provvede al pagamento degli impegni finanziari assunti. E. Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie; F. Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria dell'associazione; G. Cura i verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale dell'associazione; H. Raccoglie le iscrizioni e le riporta sul libro degli associati. Compila il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Può essere supportato negli impegni di contabilità ordinaria, nella tenuta dei registri contabili, nella predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, stesura dei verbali, raccolta delle iscrizioni, verifica delle riscossioni, eventuale compilazione del registro dei volontari, da società esterna o da libero professionista eventualmente remunerati, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo.

ART. 17 ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA

L'organo di controllo è nominato esclusivamente nei casi previsti dall'art. 30 CTS.



È nominato dal Consiglio Direttivo ogni triennio ed è composto di tre membri elettivi e due supplenti scelti tra i soci regolarmente iscritti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

L'appartenenza all'organo di controllo è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI

Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Direttivo esclusivamente nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci regolarmente iscritti.

Il C.d.R. deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

L'appartenenza al C.d.R. dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo.

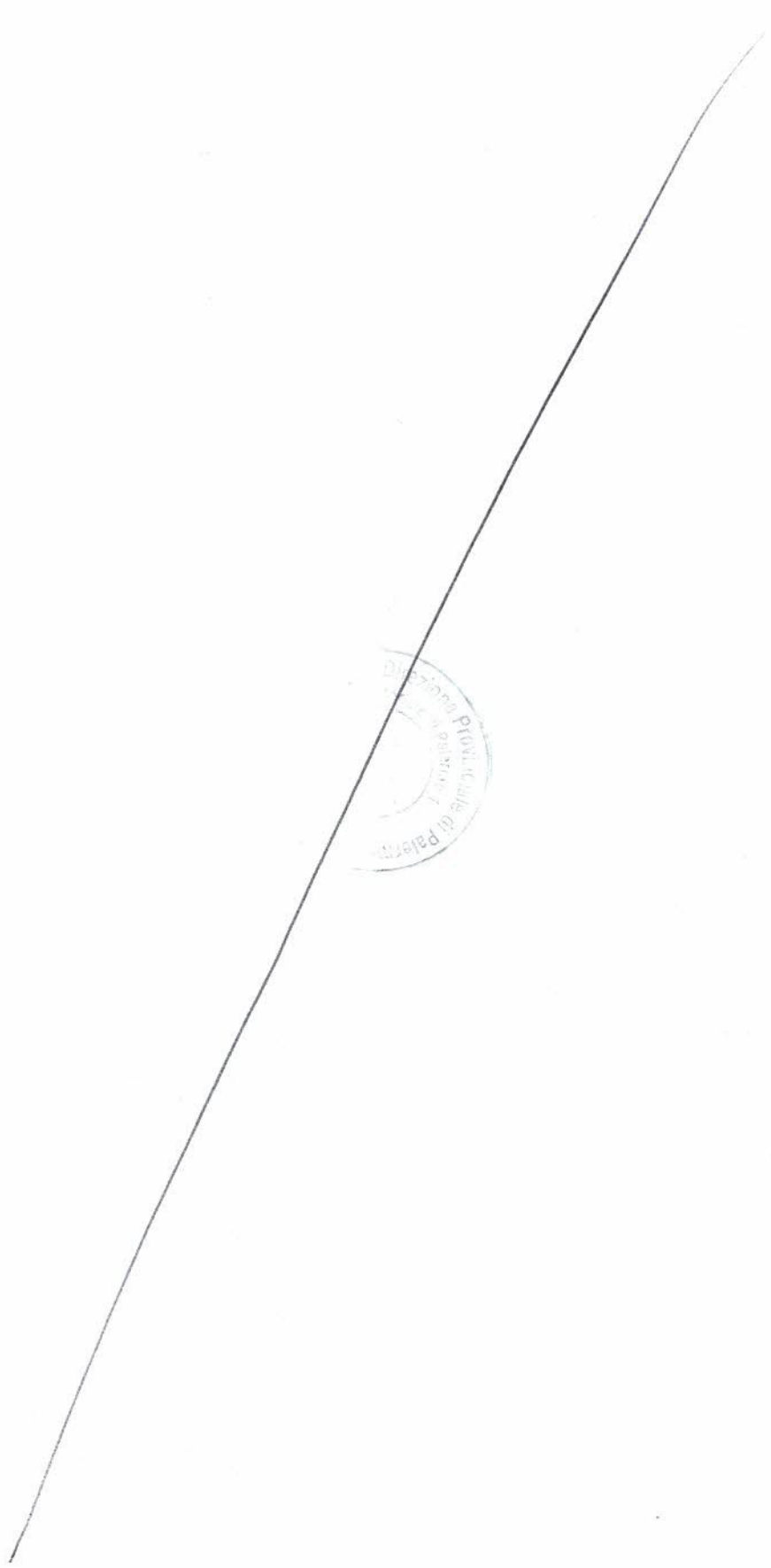
Il C.d.R. elegge nel proprio seno il Presidente. Il C.d.R. provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice civile sui sindaci delle società commerciali; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; **attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.** Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I Revisori dei conti sono rieleggibili.

ART. 19 PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da: a. quote



associative; b. contributi dei soci; c. erogazioni liberali; d. contributi pubblici e privati; e. donazioni e lasciti testamentari; f. rendite patrimoniali; g. attività di raccolta fondi; h. rimborsi da convenzioni; i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 BILANCIO

4.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del CTS e, nel caso si siano svolte, documenta il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione redige un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali ed è tenuta a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet, ove costituito.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 LIBRI SOCIALI

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio direttivo.

ART. 22 SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 23 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

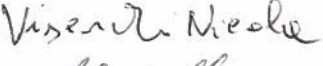


In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano le stesse finalità.

ART. 24 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Ciminna, 16 aprile 2022

	Alesi Filippo
	Alesi Vincenzo
	Viscardi Fortunata
	Viscardi Nicola
	Alesi Giacomo
	Mauro Daniela
	Calì Maria Antonietta

